



****Copia****

Comune di Altomonte

PROVINCIA DI CS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Data: 24/11/2013	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.
---	--

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		Presente
1. COPPOLA GIANPIETRO CARLO	Sindaco	Sì
2. PROVENZALE FRANCESCO	Consigliere	Sì
3. D'INGIANNIA ANTONIO PIO	Consigliere	Sì
4. BARBIERI VINCENZO	Consigliere	Sì
5. PIRAINO ANTONIO	Consigliere	No
6. SPARANO LUIGI	Consigliere	Sì
7. IANNUZZI FRANCESCO	Consigliere	Sì
8. PACIENZA SALVATORE	Consigliere	Sì
9. GALLICCHIO LUIGI	Consigliere	Sì
10. FERRARO GIUSEPPE	Consigliere	No
11. VALILA' FRANCESCO	Consigliere	Sì
12. CAPPARELLI LUIGI	Consigliere	Sì
13. COPPOLA FRANCESCO	Consigliere	No
14. GIGLIO DOMENICO	Consigliere	Sì
15. VITALE JOSEPH DOMENICO	Consigliere	No
16. ACETO CLAUDIO	Consigliere	No
17. STELLA VINCENZO ETTORE	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. Antonio Pio D'INGIANNIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Bafaro, che provvede alla stesura del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Su invito del Presidente relaziona il Vicesindaco che illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vicesindaco e la discussione che vi ha fatto seguito, i cui punti salienti sono riportati in calce al presente atto;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, «*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*»;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 31 agosto 2013, con il quale è stato prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2013;

Atteso che con la legge n. 228/2012, (Legge stabilità anno 2013), è stato riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, lasciando ai comuni solo la quota derivante da eventuali incrementi;

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale e senza detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio inferiore a 26 anni);

- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale e senza detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio inferiore a 26 anni);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23.12.1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

Rilevato inoltre, che il comma 1 dell'art. 2 bis del D. L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, per l'anno 2013, recita testualmente:

“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”;

Evidenziato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Vista la circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti";

Richiamata la deliberazione G.C. n. 15 del 07.03.2012 di Nomina del Funzionario Responsabile dell'IMU;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2012, provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dal quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, contenuto nel presente atto;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, contenuto nel presente atto;

Con voti favorevoli n°10, astenuti n°2 (Giglio, Stella), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto:

- 1) **determinare**, per l'anno 2013, le aliquote di base dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, come segue:

TIPOLOGIA / CATEGORIA	ALIQUOTA DI SPETTANZA DELLO STATO	ALIQUOTA DI SPETTANZA DEL	ALIQUOTA COMPLESSIVA DAL 01/01/2012
Abitazioni principali e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)	0,00%	0,40%	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito in Legge n. 133/1994 (qualora non esenti)	0,00%	0,10%	0,10%
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso a parenti	0,38%	0,28%	0,66%
Fabbricati categoria catastale A	0,38%	0,38%	0,76%
Fabbricati categoria catastale D/1	0,38%	0,68%	1,06%

Fabbricati categoria catastale D (con esclusione dei D/1)	0,38%	0,38%	0,76%
Fabbricati scritture contabili	0,38%	0,68%	1,06%
Aree fabbricabili	0,38%	0,38%	0,76%
Terreni agricoli (non esenti)	0,38%	0,38%	0,76%
Fabbricati categoria catastale B	0,38%	0,38%	0,76%
Fabbricati categoria catastale C	0,38%	0,38%	0,76%

2) **disporre**, secondo quanto previsto dal D. L. 102/2013, n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124 all'art. 2 bis, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, delle unita' immobiliari e relative pertinenze, (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad una sola unita' immobiliare. L'agevolazione di cui sopra si applica secondo i seguenti criteri:

- che il comodante sia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €. 30.000,00 riferita all'anno precedente all'imposizione;
- che il comodatario abbia stabilito la residenza nell'unita' immobiliare oggetto dell'agevolazione la quale sarà rapportata al periodo di residenza dell'anno di imposizione;

3) **stabilire** che l' aliquota determinata per l'abitazione principale si applica anche:

- a. all' ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b. all' unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c. all' unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

4) **determinare** in €. 200,00 , maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo complessivo di €. 400,00, la detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze del contribuente;

5) **stabilire** che la detrazione d'imposta di cui al punto precedente si applica anche:

- a) all' ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) all' unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- c) all' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - d) all' unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (**solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale e senza detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio inferiore a 26 anni**);
 - e) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (**solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale e senza detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio inferiore a 26 anni**);
- 6) **stimare** in **€. 620.362,36** il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, ivi compresa la quota ceduta per alimentare il F. S. C. 2013 art. 1 c. 380 L. 228/2012 nella misura di **€. 96.511,35**;

7) dare atto:

- che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
- che la diversificazione delle aliquote all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie di immobili, è la decisione conseguita dall'analisi e dalla comparazione delle attente simulazioni effettuate dall'ufficio tributi ed è fondata sui criteri generali di ragionevolezza e di non discriminazione;

- 8) **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 211/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012;

Con separata votazione favorevoli n°10, astenuti n°2 (Giglio, Stella,) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs n. 267/00.

Discussione

Presidente: chiarisce il contenuto dell'agevolazione concessa in favore di coloro che concedono un immobile in uso gratuito ad un familiare.

Sindaco: questa Amministrazione già lo scorso anno aveva stabilito un'aliquota agevolata per i casi concessione immobile in uso gratuito a familiari; per l'anno in corso, avvalendosi della possibilità offerta dalla Legge, ha equiparato la concessione alla prima casa. Voglio far rilevare che l'applicazione del Patto di stabilità ha costretto l'Ente ad utilizzo di minore spesa per €. 510.000,00, alla mancata utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per spese di investimento, va considerato poi che lo Stato ha riservato a sé una quota dell'Imu per €. 430,000,00 circa. Tutto ciò ha comportato una minore disponibilità di circa un milione di euro e di questo hanno risentito alcuni servizi, ad es. la manutenzione delle strade; abbiamo ridotto al massimo le spese ma sicuramente occorrerà un aggiustamento sulla Tarsu lasciando invariate le aliquote di tutti gli altri tributi. Il ritorno alla Tarsu, agevererà, oltre alle attività produttive, nuclei familiari con due componenti e più.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

F.to: **Rag. Michele CAMPOLONGO**

Data 24/11/2013

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

F.to: **Rag. Michele CAMPOLONGO**

Data 24/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

F.to: **Rag. Franco GARITA**

Data 24/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

F.to: **Ing. Bonifacio MAZZEI**

Data 24/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

F.to: **Gianpietro COPPOLA**

Data 24/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: Dott. Antonio Pio D'INGIANNA

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Bafaro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Altomonte, lì 25-nov-2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Bafaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25-nov-2013.

N. 1096 del Registro Pubblicazioni

Altomonte, lì 25-nov-2013

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Bafaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' /ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Altomonte, lì 25-nov-2013

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Bafaro

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 25-nov-2013.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: Dott. Francesco Raimondis